



Atto del Presidente n. 4

del 15/01/2018

Classificazione: 07-04-02 2017/11

Oggetto: COMUNE DI CERVIA - VARIANTE AL P.R.G. N. 49 AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M.I, CONCERNENTE AREE SITE A CERVIA, PROSPICIENTI VIA G. VITTORIO, CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTA la nota del Comune di Cervia del 23.08.2017, ricevuta con PEC e assunta agli atti con prot. n. 2017/18802 (07.04.02, 2017/11/0), con la quale sono stati trasmessi, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78, gli atti tecnici ed amministrativi della Variante alla PRG n. 49 concernente aree site a Cervia, prospicienti via G. Di Vittorio, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 27 del 26 aprile 2017;

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali;

(...)

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 41, comma 2 che dispone:

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;

b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;

VISTO l'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 che al c. 5 dispone:

Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contestualmente al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento, formula nei casi indicati ai commi 2 e 4 dell'art.14, come sostituito, osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla Giunta provinciale.

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTO l'art. 12 del sopracitato D.Lgs che prevede l'emissione, da parte dell'Autorità Competente, del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità entro 90 gg. dal ricevimento del Rapporto Preliminare. Lo stesso D.Lgs, all'art. 11 richiama l'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare le duplicazioni.

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, "*Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 13 giugno 2008;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31.10.2016 avente ad oggetto "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione Territoriale (ALLEGATO A) con la quale **si propone**

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art. 15, c. 5, della L.R. 47/78 e s. m. e i., in ordine alla Variante alla strumentazione urbanistica adottata dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 27 del 26 aprile 2017.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06 e smi, il non assoggettamento alla ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica dello strumento urbanistico adottato dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 27 del 26 aprile 2017, come proposto con il referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota Ns PG 2017/26519 del 05.12.2017 e riportato al punto b. del "Constatato" della presente Relazione.
3. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Cervia.
5. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale, contenute nell'Allegato A);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente ad Interim del Servizio Programmazione Territoriale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Arch. Fabio Poggioli;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art. 15, c. 5, della L.R. 47/78 e s. m. e i., in ordine alla Variante alla strumentazione urbanistica adottata dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 27 del 26 aprile 2017.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06 e smi, il non assoggettamento alla ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica dello strumento urbanistico adottato dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 27 del 26 aprile 2017, come proposto con il referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota Ns PG 2017/26519 del 05.12.2017 e riportato al punto b. del "Constatato" della Relazione allegato A) al presente atto.

3. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Cervia.
5. DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 54/2017;

A T T E S T A

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2017-2019 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge, per la verifica in oggetto.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. _____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

R.

RELAZIONE

COMUNE DI CERVIA

VARIANTE AL P.R.G. N. 49 AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M.I., CONCERNENTE AREE SITE A CERVIA, PROSPICIENTI VIA G.VITTORIO, CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.Lgs. 3 APRILE 2006 N. 152.

Adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 27 del 26 aprile 2017.

IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali;

(...)

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 41, comma 2 che dispone:

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:

a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;

b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;

VISTO l'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 che al c.5 dispone:

Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contestualmente al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento, formula nei casi indicati ai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituito, osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla Giunta provinciale.

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 12 del sopracitato D.Lgs che prevede l'emissione, da parte dell'Autorità Competente, del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità entro 90 gg. dal ricevimento del Rapporto Preliminare. Lo stesso D.Lgs, all'art.11 richiama l'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare le duplicazioni.

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 13 giugno 2008;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31.10.2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.51 del 6 giugno 2005, con la quale è stato adottato l'adeguamento del vigente PTCP della Provincia di Ravenna ai contenuti della L.R. 20/2000, controdedotto e definitivamente approvato dallo stesso organo con deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006;

VISTA la nota del Comune di Cervia del 23.08.2017, ricevuta con PEC e assunta agli atti con prot. n. 2017/18802 (07.04.02, 2017/11/0), con la quale sono stati trasmessi, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78, gli atti tecnici ed amministrativi della Variante alla PRG n. 49 concernente aree site a Cervia, prospicienti via G. Di Vittorio, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 27 del 26 aprile 2017;

VISTA la nota del Servizio scrivente del 26.09.2017 (PG 2016/21127), con la quale è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Cervia in data 15.11.2017 assunta agli atti della Provincia con PG 2017/24932;

PREMESSO:

CHE il Comune di Cervia è dotato di PRG approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 465 in data 9 maggio 1997;

CHE il Comune di Cervia ha adottato il PSC e il RUE con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 15.06.2017;

CONSTATATO:

CHE l'Amministrazione Comunale di Cervia intende incrementare l'offerta di aree destinate alla sosta veicolare. Pertanto ha ravvisato l'esigenza di realizzare un parcheggio pubblico in un'area posta in adiacenza alla via G. Di Vittorio, con una estensione di circa 36.000 mq. L'area è stata scelta in quanto la sua localizzazione costituisce punto di connessione dei flussi in entrata ed uscita dalla città, dal quale è possibile raggiungere agevolmente i centri di Cervia e Milano Marittima, oltre che l'arenile e la pineta. Al fine di procedere alla realizzazione di tale opera è necessario avviare la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi della L.R. 37/2002, nelle aree che risultano attualmente di proprietà privata. Il vigente PRG perimetra le aree interessate dalla realizzazione del parcheggio come "Zona destinata ad attrezzature sovracomunali (Fi)" di cui all'art. 30 delle NTA del PRG. La variante in esame prevede la modifica della perimetrazione di PRG di una parte delle aree attualmente individuate come "Zona destinata ad attrezzature sovracomunali (Fi)", che saranno zonizzate come "Aree destinate ad attrezzature comunali (Api), di cui all'art. 31 delle NTA del PRG, con destinazione programmatica a parcheggio e verde, comportando apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 37/2002, per le ditte individuate nell'allegato B. Il parcheggio previsto ha una capienza inferiore ai 500 posti auto, come dichiarato nel Rapporto preliminare ambientale.

Il Comune di Cervia nella nota di trasmissione del 15.11.2017, assunta agli atti della Provincia con PG 24932, in riferimento all'espressione della Provincia ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico", ha comunicato quanto segue:

In relazione agli aspetti sismici si evidenzia che si tratta esclusivamente di una previsione localizzativa per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in alcune aree del territorio comunale e che ad oggi non è stato predisposto un progetto dell'opera; pertanto, in assenza di un progetto specifico, si ritiene che non ci siano gli elementi per poter procedere alla verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, e di conseguenza non si ritiene necessario predisporre in questa fase la relazione geologica. Qualora in futuro in sede di progettazione dell'intervento si prevedano delle opere che riguardano tali aspetti si effettueranno i necessari approfondimenti.

a. DI CUI ALL'ART. 15, C. 5, L.R. 47/78.

Con riferimento alla conformità dell'opera, il *Rapporto preliminare ambientale* riporta un apposito capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" nel quale si fornisce riscontro in merito alla compatibilità della variante con zone ed elementi di tutela individuati dal PTCP. In particolare, l'area ricade tra le Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, art. 3.19. La stessa area è

stata interessata da una variante specifica del PTCP approvata dal Consiglio provinciale con delibera n. 106 del 13.11.2012. Con l'anzidetta variante è stata modificata la zonizzazione di un'area più vasta comprendente anche quella in oggetto, precedentemente individuata come "Zona di tutela naturalistica di conservazione" art. 3.25a e classificata come art. 3.19 a seguito della stessa variante. Al riguardo il Servizio scrivente con nota del 26.09.2017 (PG 2016/21127) ha chiesto di integrare il Rapporto preliminare ambientale, recependo l'esito della valutazione ambientale avente ad oggetto la variante al PTCP sopraccitata. Detta integrazione è stata prodotta dal Comune di Cervia e trasmessa con nota del 15.11.2017, PG 2017/24932.

In merito alla compatibilità dell'intervento con la classificazione dell'art. 3.19, l'Arpae Sac nel referto istruttorio trasmesso con nota PG 26519 del 05.12.2017 ha accertato quanto segue:

CONSIDERATO che nella località di Milano Marittima si riscontra una carenza di parcheggi e di aree da destinare allo scopo, pertanto l'A.C. ha individuato l'area in esame quale la più idonea alla realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico. Tale opera di rilevante interesse per la collettività consente di integrare l'offerta della dotazione di parcheggi pubblici della località e la sua ubicazione, quale punto di connessione dei flussi in entrata ed uscita dalla città, di fatto immediatamente a ridosso del tessuto edificato, la rende la soluzione più idonea per l'utilizzo individuato. Ad oggi non risultano nella località di Milano Marittima altre aree che per ubicazione e caratteristiche si prestano ad essere utilizzate come parcheggi pubblici, pertanto la soluzione individuata è l'unica perseguibile. Pertanto l'opera in esame ricade nella fattispecie contemplata dall'art. 3.19, comma 11, punto a)

CONSIDERATO che, in relazione alla compatibilità con le caratteristiche paesaggistiche, la realizzazione del parcheggio sarà caratterizzata dalla messa in opera di idonee soluzioni ambientali che consentano di mitigare gli impatti del nuovo parcheggio: si intende realizzare un parcheggio nel verde, dotato di schermature arboree nel perimetro e di idonee spazi destinati ad alberi ed arbusti ad intervallare gli stalli per la sosta, nonché l'adozione per le pavimentazioni di materiali a basso impatto ambientale.

Con riferimento alla compatibilità con il PSC e il RUE adottati con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 15.06.2017, si prende atto di quanto dichiarato dal Comune di Cervia con nota del 15.11.2017, PG 2017/24932:

La previsione di opera pubblica, per la quale è stata avviata la procedura di acquisizione delle aree tramite apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, è confermata nelle scelte di pianificazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali recentemente adottati: nel RUE - tav. A1.7 - l'area oggetto della presente variante è individuata come "Spazi di viabilità urbana da riqualificare e/o potenziare", di cui all'art. 5.20 delle norme di RUE e si precisa che nella delibera di approvazione della variante sarà specificata tale conformità.

La variante in oggetto rientra nei casi previsti dall'art. 15 della L.R. 47/78, che espressamente consente varianti al P.R.G. finalizzate alla "realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, (...)".

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE.

Arpae - Struttura Autorizzazioni e concessioni di Ravenna, con nota Ns PG 2017/26519 del 05.12.2017 ha trasmesso il seguente referto istruttorio:

Tenuto conto della Pratica di Variante al PRG n. 49, ai sensi dell'art. 15 della LR 47/1978 e smi, nonché ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008 e dell'art. 12 del Dlgs 152/2006 e smi, in comune di Cervia con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in aree ubicate in prossimità di Via G. di Vittorio, trasmessa dal Comune di Cervia ad ARPAE-SAC di Ravenna il 11/07/2017 (ns PGRA/2017/9471 del 11/07/2017);

SI TRASMETTE

in ottemperanza alla DGR Emilia Romagna n. 1795/2016, la decisione per gli atti di vostra competenza.

VISTA la nota del Comune di Cervia del 11/07/2017 (ns PGRA/2017/9471 del 11/07/2017) e gli elaborati con questa trasmessi, quali;

- Delibera di C.C. 27/2017
 - Allegato A: Relazione di variante e modifiche cartografiche
 - Allegato B: Fascicolo Ditte catastali
 - Allegato C: Rapporto preliminare ambientale
- VISTA la nota del Comune di Cervia del 23/08/2017 (ns PGRA/2017/11432 del 23/08/2017) e gli elaborati con questa trasmessi, quali;
- Delibera di C.C. 27/2017
 - Allegato A: Relazione di variante e modifiche cartografiche
 - Allegato B: Fascicolo Ditte catastali
 - Allegato C: Rapporto preliminare ambientale
 - Parere Arpae prot. 51093/2017
 - Parere Ausl prot. 42712/2017

CONSIDERATO che la documentazione integrativa presentata con nota ns PGRA/2017/15125 del 16/11/2017, risponde a quanto richiesto dalla Provincia di Ravenna, di concerto con questa SAC, con nota del 26/09/2017 (ns PGRA/2017/12950 del 27/09/2017).

VISTA la nota del comune di Cervia pervenuta con ns PGRA/2017/15125 del 16/11/2017, nella quale il Comune comunica che durante il periodo di deposito (dal 14/06/2017 al 16/08/2017) sono pervenute n. 7 osservazioni di cui 1 fuori termine.

CONSIDERATO inoltre che di tali osservazioni pervenute soltanto una ha contenuti che potrebbero avere ricadute sugli aspetti ambientali. Per tale osservazione il Comune propone il non accoglimento in sede di approvazione della variante ed ha quindi predisposto una nota specifica (allegata alla nota ns PGRA/2017/15125 del 16/11/2017) nella quale sono esplicate le motivazioni del non accoglimento.

CONSIDERATO che la variante in esame prevede la modifica della perimetrazione di PRG di una parte delle aree attualmente individuate come "Zona destinata ad attrezzature sovracomunali (Fi)" di cui all'art. 30 delle NTA del PRG, che saranno zonizzate come "Aree destinate ad attrezzature comunali (Api), di cui all'art. 31 delle NTA del PRG, con destinazione programmatica a parcheggio e verde. Contestualmente si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio in gran parte delle aree oggetto di modifica di zonizzazione.

CONSIDERATO che la variante in oggetto si inserisce nella proposta presentata dall'amministrazione comunale di nuova viabilità per Cervia e Milano Marittima tendente a fluidificare il traffico, implementare i percorsi ciclabili ed individuare nuove aree da destinare a parcheggi, introducendo l'utilizzo delle navette elettriche.

CONSIDERATO che nella località di Milano Marittima si riscontra una carenza di parcheggi e di aree da destinare allo scopo, pertanto l'A.C. ha individuato l'area in esame quale la più idonea alla realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico. Tale opera di rilevante interesse per la collettività consente di integrare l'offerta della dotazione di parcheggi pubblici della località e la sua ubicazione, quale punto di connessione dei flussi in entrata ed uscita dalla città, di fatto immediatamente a ridosso del tessuto edificato, la rende la soluzione più idonea per l'utilizzo individuato. Ad oggi non risultano nella località di Milano Marittima altre aree che per ubicazione e caratteristiche si prestano ad essere utilizzate come parcheggi pubblici, pertanto la soluzione individuata è l'unica perseguibile. Pertanto l'opera in esame ricade nella fattispecie contemplata dall'art. 3.19, comma 11, punto a)

CONSIDERATO che, in relazione alla compatibilità con le caratteristiche paesaggistiche, la realizzazione del parcheggio sarà caratterizzata dalla messa in opera di idonee soluzioni ambientali che consentano di mitigare gli impatti del nuovo parcheggio: si intende realizzare un parcheggio nel verde, dotato di schermature arboree nel perimetro e di idonee spazi destinati ad alberi ed arbusti ad intervallare gli stalli per la sosta, nonché l'adozione per le pavimentazioni di materiali a basso impatto ambientale.

CONSIDERATO che la realizzazione del parcheggio consente di incrementare la dotazione di parcheggi della località di Milano marittima e contribuisce al decongestionamento della zona mare. Pertanto, pur determinando un incremento locale delle emissioni inquinanti in atmosfera nel complesso contribuisce a migliorare la qualità dell'aria della zona più a mare.

CONSIDERATO che il progetto del parcheggio dovrà rispettare le prescrizioni indicate nella Valutazione di Incidenza approvata dalla Provincia di Ravenna con determinazione del Dirigente del Settore Politiche agrarie e sviluppo rurale n. 3168 del 25/09/2012, ed in particolare:

- viene confermato il mantenimento di una fascia cuscinetto di 50 m a ridosso del canale Madonna del Pino: tali aree, attualmente di proprietà privata, non sono oggetto della variante in oggetto;
- viene confermata la realizzazione di un corridoio ecologico naturale trasversale, con una fascia di siepe alberata larga 25 m in direzione nord-sud, che dovrà essere caratterizzata da filari boscati denominati *quercus robur*, *populus alba*, *populus nigra*, *acer campestre*, *ulmus minor*, al fine di garantire la presenza di alberi idonei alla deposizione e allo sviluppo larvale del coleottero *cerambyx cerdo*: per l'ubicazione di tale corridoio che interessa anche alcune parti delle aree interessate dalla presente variante si ipotizza la zona posta più ad est a ridosso degli edifici esistenti – in sede di progettazione del parcheggio saranno effettuate valutazioni più approfondite sul posizionamento di tale corridoio e valutate le soluzioni più idonee;
- viene confermato il mantenimento a prato naturale di almeno il 10% delle aree, mantenendo gli attuali utilizzi delle aree adiacente a quelle oggetto della presente variante e comunque si evidenzia che nella progettazione del parcheggio dovranno essere adottate idonee soluzioni tali da garantire il miglior inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti;
- in relazione alla valutazione di incidenza, vista la prescrizione che impone l'assoggettamento a valutazione di incidenza per i singoli interventi di trasformazione, considerato che ad oggi non è stato predisposto il progetto di ampliamento del parcheggio, tale valutazione viene rimandata alla fase di progettazione del parcheggio, nella quale potranno essere meglio analizzati tutti gli aspetti connessi alla realizzazione dell'opera;
- viene confermata la prescrizione di cui tenere conto in fase di progettazione ed esecuzione relativa alla realizzazione di tutti i nuovi impianti di illuminazione con fari che indirizzano la luce verso il basso e non disperdono raggi luminosi in alto e lateralmente, al fine di non attrarre gli stormi di uccelli in volo notturno e quindi, di garantire l'integrità del corridoio di volo notturno. - in relazione alla raccomandazione viene ribadito che nella progettazione del parcheggio dovranno essere adottate idonee soluzioni tali da garantire il miglior inserimento ambientale e la mitigazione degli impatti e l'intervento di realizzazione del parcheggio sarà preventivamente sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente.

CONSIDERATO che l'intervento non produrrà significativi impatti negativi sull'ambiente esistente. VISTI i pareri espressi dagli enti ambientalmente competenti in materia, quali ARPAE-ST e AUSL, e le prescrizioni da questi indicate.

DATO ATTO che non si individuano particolari problematiche connesse con le previsioni della variante, e che quindi quest'ultima risulta sostenibile dal punto di vista ambientale.

VALUTATI i potenziali impatti derivanti dalle scelte operate nella variante predisposta, le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento territoriali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con la variante stessa.

CONSIDERATO quindi che le azioni previste dalla variante in oggetto sono di carattere locale, che non determinano problematiche particolari di sostenibilità ambientale e che permettono una migliore gestione delle aree anche per minimizzare gli impatti ambientali nelle successive fasi di progettazione esecutiva;

Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla VAS, si ritiene

NON NECESSARIO

assoggettare la Variante al PRG n. 49 "Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in aree ubicate in prossimità di Via G. di Vittorio" in Comune di Cervia, alla ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e smi e dalla DGR Emilia Romagna 1795/2016.

Si ritiene opportuno che nell'ambito del parcheggio pubblico di previsione, venga prevista l'installazione di un adeguato numero di colonnine di ricarica per auto, moto e bici elettriche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

CONSIDERATO:

CHE la Giunta Provinciale può sollevare osservazioni relative a vizi di legittimità ovvero alla necessità di apportare modifiche allo strumento urbanistico adottato per assicurare:

- a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
- b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
- c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/78;
- d) l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78;
- e) il rispetto delle norme igienico-sanitarie che abbiano valenza territoriale.

CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

CHE le modifiche introdotte dalla Variante in oggetto rientrano nei limiti di cui al c. 4, lettera c. dell'art. 15 della L.R. 47/78;

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art. 15, c. 5, della L.R. 47/78 e s. m. e i., in ordine alla Variante alla strumentazione urbanistica adottata dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 27 del 26 aprile 2017.
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06 e smi, il non assoggettamento alla ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica dello strumento urbanistico adottato dal Consiglio Comunale di Cervia con deliberazione n. 27 del 26 aprile 2017, come proposto con il referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota Ns PG 2017/26519 del 05.12.2017 e riportato al punto b. del "Constatato" della presente Relazione.
3. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Cervia.
5. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto.

IL FUNZIONARIO
DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

(Arch. Fabio Poggioli)





Provincia di Ravenna

Proponente: /Territorio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 15/2018

OGGETTO: COMUNE DI CERVIA - VARIANTE AL P.R.G. N. 49 AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M.I, CONCERNENTE AREE SITE A CERVIA, PROSPICIENTI VIA G. VITTORIO, CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 11/01/2018

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 4 DEL 15/01/2018

OGGETTO: COMUNE DI CERVIA - VARIANTE AL P.R.G. N. 49 AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M.I, CONCERNENTE AREE SITE A CERVIA, PROSPICIENTI VIA G. VITTORIO, CON APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 16/01/2018

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)